

8.2.4.3.4. 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerge dall'analisi SWOT questo tipo di operazione diventa strategico per il sistema produttivo toscano in quanto consente, a livello aziendale, di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione. Tutto ciò concorre:

- alla razionalizzazione dell'uso di questa risorsa con conseguente risparmio della stessa;
- alla mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:

- raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;
- ripristino degli elementi strutturali che consentano il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale;
- recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;
- reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina;
- sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione;
- tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica, strutture, opere edili).

Ai fini del rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, a livello regionale sarà garantito un risparmio idrico potenziale minimo, differenziato in funzione della tipologia di impianto di irrigazione su cui si effettua l'investimento. Tale risparmio oscilla dal 10% nel caso di miglioramento di impianti di irrigazione localizzati ad un minimo del 25% nel caso di sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato.

Agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione previsti in questo tipo di operazione si applicano i tassi di contribuzione di cui all'art. 17.3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come meglio descritto al successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Le tipologie di intervento previste collegano questo tipo di operazione prioritariamente alla FA 5A e agli obiettivi trasversali:

- "Ambiente" in quanto finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica nel settore irriguo;
- "Cambiamenti Climatici" in quanto concorrono alla conservazione e tutela delle risorse idriche al fine di mitigare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

Inoltre, concorrono direttamente al soddisfacimento del fabbisogno 12 e indirettamente al fabbisogno 4.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso:

a) sotto forma di contributi in conto capitale;

b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di Garanzie agevolate, come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all’interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all’esonero di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;

- Reg. (UE) n. 1307/2013 per la definizione di Agricoltore (art. 4).

- Reg. (UE) n. 1308/2013 ai fini della complementarità con le OCM dei prodotti agricoli, come indicata al successivo paragrafo 14 “informazioni sulla complementarità.

- Direttiva 2000/60 (direttiva quadro acque) e Piani di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti nell’irrigazione.

- PON irrigazione ai fini della complementarità, come indicata al successivo paragrafo 14 “informazioni sulla complementarità.

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) *calcolate in base alla metodologia di cui al successivo paragrafo "importi e aliquote di sostegno (applicabili)";*

d) investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

2. Sono ammissibili i “contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi” di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

3. Gli investimenti sono ammissibili al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarità”.

4. Oltre quanto indicato nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette “colture dedicate”, incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2. Il sostegno è concesso agli investimenti riguardanti le attività di produzione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del trattato UE elencati nel tipo di operazione 4.1.1.

3. Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola. Nel tipo di operazione 4.1.1 è descritto come viene soddisfatto tale criterio.

4. Gli interventi sono limitati alle strutture produttive aziendali; sono esclusi quelli su fabbricati ad uso abitativo.

5. In relazione ai vincoli previsti all’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato, gli investimenti nell’irrigazione sono ammissibili in quanto:

a) in Toscana, con riferimento ai seguenti Distretti Idrografici (DI), sono stati elaborati i Piani di gestione (PdiG), attualmente in fase di aggiornamento (entro fine 2015), che contengono misure per il settore agricolo:

- PdiG del DI dell'Appennino Settentrionale, adottato con Del. n. 206 del 24/2/2010 dell'Autorità di bacino del Fiume Arno;

- PdiG del DI dell'Appennino Centrale, adottato con Del n.1 del 24/2/2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

- PdiG delle Acque del DI Pilota del Fiume Serchio, approvato con DPCM 8/2/2013;

- PdiG del DI del fiume Po, adottato con Del. n. 1 del 24/2/2010.

b) sono presenti o vengono installati a titolo dell'investimento i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

c) Gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti garantiscono il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: superiore al 10%;

- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: superiore al 15%;

- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: superiore al 25%.

Detti interventi non sono ammissibili quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente PdiG di cui alla lettera a) per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

e) Nessuna delle condizioni di cui al punto c) si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica; la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, il trattamento e l'utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

f) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici che nei pertinenti PdiG del DI di cui alla lettera a) non sono stati ritenuti meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dal primo al quarto trattino;

- un'analisi ambientale effettuata o approvata dall'autorità competente, riferita anche a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di

aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

6. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dalla analisi SWOT e di quanto indicato nei fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

- Territorio: la priorità territoriale è attribuita in funzione di criticità ambientali (ZVN).

Quando questo tipo di operazione viene attivata nell'ambito della "Progettazione integrata" o del "Pacchetto Giovani" i criteri di selezione tengono conto del suddetto principio.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione *di base* è fissata al 40%, incluse le spese generali.

Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni:

- *20% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;*
La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.
- 20% in caso di "giovane agricoltore" che:
 - nel caso di attivazione del tipo di operazione nel Pacchetto Giovani: presenta domanda per il premio di primo insediamento ai sensi dell'art. 19 lett. a. i) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - nei casi di attivazione del tipo di operazione diversi dal "Pacchetto Giovani", soddisfa le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura; essersi insediati (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura; avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP, con esclusione dello IAP provvisorio, durante i 5

anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura.

- *20% in caso di attivazione del tipo di operazione nella progettazione integrata (PIF, PIT, PID ecc...).*

Con riferimento ai nuovi impianti arborei la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base degli studi metodologici elaborati da Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d) e paragrafo 5, lettera c) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Relativamente ai nuovi impianti arborei, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

Relativamente alle spese di progettazione si può utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai

sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I criteri minimi in materia di efficienza energetica sono descritti al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e richiamati nel paragrafo "Condizioni di Ammissibilità" della presente scheda.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La definizione delle soglie di cui all'art. 13 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 è riportata al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".